

STUDIO ANTONIO BUCCIARELLI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

20123 MILANO – VIA AURELIO SAFFI, 34
tel. (0039) 02.438113.1 r.a. - fax (0039) 02.481.39.27 –
E-mail: studiobucciarelli@studiobucciarelli.it - www.studiobucciarelli.it
Codice Fiscale e Partita IVA 11443110157

Counselor
RAG. ANTONIO BUCCIARELLI
commercialista revisore legale

Partners
DOTT.SSA ALESSANDRA BIAGI
commercialista revisore legale
DOTT. ROBERTO CANNAVALE
commercialista revisore legale
DOTT. GIUSEPPE MANCINI
commercialista revisore legale

Collaboratori
DOTT. JUNIOR DAVIDE LISSI
commercialista
DOTT. DAVIDE ALEZIO
commercialista
DOTT. EMANUEL LICATA CARUSO
commercialista
DOTT. OTTAVIO RUGGIERI
commercialista revisore legale

DOTT.SSA YASMIN DERAHKSHAN

Milano, 19.01.2021

Gentile cliente

Circolare n. 5/2021

Oggetto: Novità in materia di fatturazione e imposta di bollo (Legge di Bilancio 2021)

1. NUOVI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE

A partire dal 01.01.2021 i soggetti passivi IVA che **per opzione** effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale possono registrare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di **effettuazione** delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.

Si tratta dei contribuenti minori che, nell'anno precedente, abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a:

- € 400.000 per lavoratori autonomi o imprese di servizi;
- € 700.000 per imprese aventi ad oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.

2. PROROGA DEL DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE B2C

Ai sensi dell'art. 1 comma 1105 della Legge 178/2020 (cd. "Legge di Bilancio 2021"), il divieto di emissione di fatturazione elettronica è prorogato a tutto il 2021 per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (cd. "prestazioni sanitarie B2C"). Tali operazioni sono soggette all'obbligo di fatturazione in modalità **cartacea**.

3. NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Segnaliamo alcune novità introdotte in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DM 4.12.2020.

Solidarietà nel pagamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

L'art. 1 comma 1108 della Legge di Bilancio 2021 prevede che il cedente o prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ove prevista, anche se la fattura è emessa per suo conto da un soggetto terzo.

Nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo

Per le fatture elettroniche emesse dal 01.01.2021 sono previste nuove scadenze per il versamento dell'imposta di bollo, che vi riportiamo nella seguente tabella riepilogativa:

Periodo di riferimento	Nuovi termini di versamento
I trimestre	31 maggio
II trimestre	30 settembre
III trimestre	30 novembre
IV trimestre	28 febbraio

Procedure di integrazione dell'imposta

L'Agenzia delle Entrate procede trimestralmente, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture emesse a partire dal 01.01.2020 su cui non è applicata l'imposta di bollo, se questa risulta dovuta. L'avvenuta integrazione delle fatture è comunicata entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre al contribuente, il quale può procedere alla variazione dei dati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo al trimestre, se ritiene che non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta.

Di seguito vi riassumiamo le scadenze intermedie che ricorrono tra la chiusura del trimestre di riferimento e il termine per il versamento dell'imposta di bollo:

Periodo di riferimento	Termine di integrazione e-fatture (Agenzia delle Entrate)	Termine variazione dati (Debitore)	Termine comunicazione importo definitivo (Agenzia delle Entrate)	Termine per il versamento (Debitore)
I trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio
II trimestre	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre
III trimestre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
IV trimestre	15 gennaio	31 gennaio	15 febbraio	28 febbraio

4. NOVITA' IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Termine per la memorizzazione dei corrispettivi e la consegna dei documenti

L'art. 1 comma 119 lett. a) della Legge di Bilancio 2021 dispone che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna della fattura o del documento commerciale a richiesta del cliente, deve avvenire non oltre il momento di **ultimazione** dell'operazione

Utilizzo dei POS per l'invio dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità di avvalersi dei POS per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Nuovo regime sanzionatorio

Le irregolarità nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) sono punite con una sanzione del 90% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso. Se la violazione riguarda sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione, è prevista un'unica sanzione.

Se la violazione non incide sulla liquidazione del tributo, è prevista una sanzione fissa pari a € 100,00 per trasmissione, con un minimo di € 500,00. **Non opera il cumulo giuridico e pertanto le diverse sanzioni vanno sommate.**

La sanzione può essere oggetto di ravvedimento o di definizione ad un terzo in sede di contestazione, ferma restando la sanzione minima di € 500,00.

In caso di recidiva (contestazione di quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, nell'arco di 5 anni) è prevista la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni a 1 mese.

Proroga del termine per l'adeguamento al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri

Con Comunicato Stampa del 23.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l'utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0) per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01.01.2021 al 01.04.2021. Pertanto viene concessa una proroga di tre mesi per l'adeguamento dei registratori telematici al nuovo tracciato. Fino al 31.03.2021 sarà possibile trasmettere i dati utilizzando il tracciato precedente (versione 6.0).

Vi ricordiamo che lo Studio è a Vostra disposizione per ogni dubbio o domanda e salutiamo cordialmente.